

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI DELL'EMILIA IN BOLOGNA

460
ORIGINALI

Non ostante che i corpi morali siano tenuti, pei monumenti di loro proprietà, all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364, indipendentemente da qualunque notifica o dichiarazione ufficiale dell'interesse storico, archeologico, paletnologico, artistico dei monumenti stessi;

Il Direttore dell'Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti dell'Emilia, per semplice avvertimento, dichiara al Sig. ⁽¹⁾ *Dott. Carlo*
Luigi Argenti, Commissario Prefetto, reggente l'Ufficio
che *la chiesa di S. Maria della Vita in via Clavature*
10 a Bologna

ha interesse ⁽²⁾ *storico-artistico*
ed è quindi sottoposto alle disposizioni contenute negli art. 1, 2, 4, 5, 12, 14, 29 e 34 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

Il sottoscritto nella sua qualità di *Commissario rappresentante l'Ufficio*
dichiara di avere di ciò conoscenza a tutti gli effetti della citata legge.

Bologna 24 dicembre 1911

Bollo dell'Ufficio Regionale

firma



Argenti



(1) Nome, cognome, paternità e qualità (cioè Sindaco, Presidente Deputazione provinciale, Presidente Fabbriciere, Parroco, Rettore ecc.)

(2) Indicare se storico, o archeologico, o paletnologico, o artistico.